

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

## UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

|                                                                                                                          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO PRIVATO DI PESCA C.P.P. "LANCA RONCHETTO" - COMUNE DI MOTTA BALUFFI. | Nr. Progr. | 19         |
|                                                                                                                          | Data       | 30/07/2020 |
|                                                                                                                          | Seduta Nr. | 4          |

Cod. Materia:

Cod. Ente: 019061

*Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 30/07/2020 Ore 21:15*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Unione.*

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome         | Qualifica   | Presenza              |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| Carrara Matteo         | CONSIGLIERE | Presente              |
| Rossi Fabio            | CONSIGLIERE | Presente              |
| Oliva Ennio Roberto    | CONSIGLIERE | Presente              |
| Vicari Michele         | CONSIGLIERE | Presente              |
| Premoli Antonietta     | CONSIGLIERE | Presente              |
| Albertoni Elisa        | CONSIGLIERE | Presente              |
| Raineri Umberto        | CONSIGLIERE | Presente              |
| Laudicina Christian    | CONSIGLIERE | Assente               |
| Capelli Floriana       | CONSIGLIERE | Presente              |
| Braga Pier Carlo       | CONSIGLIERE | Presente              |
| Zapponi Riccardo       | CONSIGLIERE | Presente              |
| dell'Orco Stefano      | CONSIGLIERE | Presente              |
| <b>Totale Presenti</b> | <b>11</b>   | <b>Totale Assenti</b> |
|                        |             | <b>1</b>              |

**Assenti giustificati i signori:**

LAUDICINA CHRISTIAN

**Assenti NON giustificati i signori:**

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO UNIONE, Dr.ssa Mosti Rosella.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il Sig. CARRARA MATTEO dichiara aperta la seduta di Consiglio dell'Unione a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO PRIVATO DI PESCA C.P.P. "LANCA RONCHETTO" - COMUNE DI MOTTA BALUFFI.

Relaziona il Sindaco del Comune di Motta Baluffi illustrando la gestione e l'utilizzo da parte degli utenti del Centro Privato di Pesca Lanca Ronchetto sito in Motta Baluffi.

L'ASSEMBLEA UNIONE

**RICHIAMATA** la deliberazione Consiglio Unione n.03/2016 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO CENTRO PRIVATO DI PESCA LANCA RONCHETTO - MOTTA BALUFFI;

**RITENUTO**, essendo la gestione del servizio fornito all'utenza trasferito all'Unione, di approvare un nuovo regolamento per la gestione della lanca stessa e del suo utilizzo con leggere modifiche rispetto al regolamento approvato con la deliberazione soprarichiamata;

**VISTO** l'art. 7 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** la bozza di regolamento per la gestione del centro privato di pesca Lanca Ronchetto costituito da n.5 articoli , illustrato dal Sindaco di Motta Baluffi;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 11, contrari n.0 ed astenuti n.0 espressi nelle forme di legge;

Delibera

- 1) di approvare il Regolamento per la gestione del centro privato di pesca Lanca Ronchetto di Motta Baluffi costituito da n.5 articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;

- 2) di procedere alla pubblicazione del suddetto regolamento per la relativa entrata in vigore dello stesso;

successivamente

**CON VOTI** favorevoli n. 11, contrari n.0 ed astenuti n.0 espressi nelle forme di legge;

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*F.to CARRARA MATTEO*

**IL SEGRETARIO UNIONE**

*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **14/09/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 14/09/2020

**IL SEGRETARIO UNIONE**

*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 14/09/2020

**IL SEGRETARIO UNIONE**

*DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **30/07/2020**.

Data: 24/09/2020

**IL SEGRETARIO UNIONE**

*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **24/09/2020**.

Data: 24/09/2020

**IL SEGRETARIO UNIONE**

*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

**PROVINCIA DI CREMONA**

Delibera nr. **19** Data Delibera **30/07/2020**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO PRIVATO DI PESCA C.P.P.  
"LANCA RONCHETTO" - COMUNE DI MOTTA BALUFFI.

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 22/07/2020

**PRESIDENTE**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

## Data



## **UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI “MUNICIPIA”**

**MOTTA BALUFFI – SCANDOLARA RAVARA – CINGIA DE' BOTTI**

(Provincia di Cremona)

P.IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 93038720194

Sede: Piazza Gaboardi, 1 – 26045 Motta Baluffi – Tel. 0375/969021/969395 - Fax. 0375/969347

e-mail: [sindaco.motta@unionemunicipia.it](mailto:sindaco.motta@unionemunicipia.it)

Sito Web [www.unionemunicipia.it](http://www.unionemunicipia.it)

**Allegato alla deliberazione di Consiglio Unione n. 19 del 30.06.2020**

**Il Presidente :**  
***Dr. Matteo Carrara***

**Il Segretario Unione**  
***Dr.ssa Rosella Mosti***



**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE DEL CENTRO PRIVATO  
DI PESCA  
C.P.P.  
“LANCA RONCHETTO”  
DI  
MOTTA BALUFFI**

## **PREMESSA**

L'area comunale C.P.P. (Centro Privato di Pesca) “Lanca Ronchetto” definita come “acque pubbliche in disponibilità privata” come da classificazione delle acque della L.R. 5 dic. 2008 n.31 – art. 137 e ripresa dal R.R. 15 gennaio 2018, n. 2, Capo V, Artt. 15 – 18, e collegata con il Fiume Po, è stata realizzata mediante interventi di riqualificazione ambientale su ex cava.

L'area oggetto del presente regolamento, è destinata ad uso pubblico, sia come Centro Privato di Pesca – C.P.P. – gestito dal Comune di Motta Baluffi, sia come ambiente da valorizzare ulteriormente ai fini ricreativi, sociali e didattici.

Il presente regolamento potrà subire deroghe in funzione di eventi speciali non continuativi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Il presente Regolamento si applica all'area comunale “Lanca Ronchetto”, delimitata ed individuata come da allegato A e destinata ad uso pubblico.

### **Normativa di riferimento:**

- Legge Regionale n. 31/08
- Regolamento Regionale n. 2/2018
- Documento tecnico regionale per la gestione ittica D.G.R 7/20557 del 02.02.2005
- Legge Regionale n. 7/2016
- Decreto del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura n. 6104 del 03.05.2018
- Piano Ittico provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 45 del 28.05.2013
- D.M. n. 403 del 25 luglio 2019
- D.D. Regione Lombardia N. 2532 del 27.02.2020

## **NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA**

### **ART. 1- Permesso di Pesca**

La pesca nelle zone individuate può essere esercitata in deroga alle norme generali di legge in materia di obbligo di licenza, così come riportato dal Regolamento Regionale 15 gennaio 2018, n. 2, art. 15, ma è soggetta al rispetto della seguente regolamentazione.

L'esercizio della pesca è riservato ai titolari di appositi permessi, i cui cartellini sono reperibili presso gli Uffici Comunali del Comune di Motta Baluffi o presso eventuali soggetti terzi autorizzati dal Comune di cui dare apposita indicazione in loco.

Le tariffe dei permessi, che si intendono relative al solo esercizio della pesca, sono determinate con specifico provvedimento della Giunta di Unione Municipia e potranno dalla stessa essere contingentate al fine di salvaguardare un equilibrato utilizzo dello specchio d'acqua.

## **ART. 2 - Orario di Pesca**

È consentita la pesca nelle ore notturne, praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, solo da terra e nel rispetto della normativa vigente in materia di pesca.

Come indicato nel "Prontuario per la pesca dilettantistica nel bacino n. 2 asta fiume Po":

La pesca notturna è consentita da riva, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba. Le esche consentite durante le ore notturne sono esclusivamente: lombrico, pesce esca vivo o morto e boiles.

È fatto obbligo di trattenere le seguenti specie alloctone: Siluro, Carpa erbivora, Abramide, Blicca, Carassio, Pseudorasbora, Tilapia, Alborella europea, Barbo europeo, Persico sole, Aspio, Rodeo amaro, Gardon, Misgurno, Pesce gatto punteggiato (Pesce gatto americano), Pesce gatto africano, Pesce gatto, Acerina, Gambusia. Tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie non elencati nel paragrafo precedente devono essere immediatamente rilasciati

## **ART. 3 - Modalità di esercizio della pesca nel C.P.P.: disposizioni generali.**

È vietata la pesca dai pontili ed entro uno spazio di 50 metri dalla scala mobile che conduce sul pontile;

I pesci potranno essere trattenuti dai titolari di ogni tipo di cartellino, fatte sempre salve le limitazioni generali previste per le specie e le misure minime;

Il pesce pescato nel C.P.P. deve essere esportato morto secondo quanto indicato dal R.R. 15 gennaio 2018, n.2, Art. 15;

- a) Sono vietati la pesca ed il transito con canne montate ad una distanza inferiore di 40 metri dalle linee elettriche;
- b) Le pasture vietate sono quelle a base di sangue e larve di mosca carnaria;
- c) È vietato per la pesca l'uso di qualsiasi tipo di motore;
- d) **È vietato l'uso di ecoscandaglio e strumentazione elettronica in genere, che non dovranno essere tenuti sul natante durante la pesca in Lanca;**
- e) Posto di pesca - **Il posto di pesca spetta al primo pescatore arrivato**, il quale ha diritto di chiedere ad altri di pescare ad una distanza di almeno dieci metri. La distanza deve essere rispettata in tutte le direzioni;
- f) Tutti i pescatori potranno pescare in un raggio massimo di 30 metri dalla propria postazione o imbarcazione;
- g) È vietato introdurre nella Lanca qualsiasi oggetto mobile o fisso che possa modificare il fondo e l'aspetto esteriore dello specchio d'acqua;
- h) Le postazioni di pesca saranno regolate da apposita tabellatura in zone idonee individuate preventivamente dal Comune per la sicurezza dei pescatori.
- i) Sul luogo di pesca è necessario avere con sé il permesso di pesca rilasciato dal Comune di Motta Baluffi nonché i documenti di riconoscimento a pronta disposizione delle Autorità Competenti preposte alla sorveglianza ittica indicate nei paragrafi successivi.

L'immissione a scopo ricreativo ai fini alieutici all'interno del C.P.P. deve essere effettuata esclusivamente dal soggetto gestore (Comune di Motta Baluffi) o da Associazioni convenzionate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata da Regione Lombardia con riferimento al Decreto attuativo in merito alle specie ittiche che possono essere introdotte e per le quali deve essere prodotta relativa documentazione di attestazione di provenienza (art. 15, comma 2 del Reg. regionale 15 gennaio 2018, n.2) e secondo il Piano Ittico provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 45 del 28.05.2013.

Viene inoltre riportato di seguito quanto indicato nel "Prontuario per la pesca dilettantistica nel bacino n. 2 – Asta del Fiume Po" aggiornato al 18 giugno 2018 considerato applicabile al C.P.P. e dal R.R. 15 gennaio 2018, n. 2 e applicabile al C.P.P. "Lanca Ronchetto":

## **I. È sempre vietato pescare:**

- a) Con la dinamite o altro materiale esplosivo;
- b) Con la corrente elettrica;
- c) Gettando o immettendo nell'acqua sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci;
- d) Collocando reti o apparecchiature di pesca, sia fisse che mobili, attraverso fiumi, torrenti, canali, laghi ecc., in modo da occupare più di un terzo della loro larghezza;
- e) Usando il guadino, il quale deve essere adoperato esclusivamente come mezzo per il recupero del pesce già allamato;
- f) A strappo;
- g) Con le mani;
- h) Prosciugando i bacini o i corsi d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con strutture stabili o smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi non previsti dalle norme vigenti;
- i) Quando i corpi idrici sono in asciutta completa;
- j) Pasturando con il sangue solido o liquido o con sostanze chimiche;
- k) Usando il sangue solido come esca;
- l) Usando fonti luminose durante l'esercizio della pesca;
- m) Attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- n) Manovrando paratie;
- o) Collocando nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, ad una distanza inferiore ai 40 metri dalle strutture di risalita dell'ittiofauna, delle opere idrauliche trasversali delle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti.

## **II. Prescrizioni riguardanti l'uso della canna lenza**

È consentito l'uso di un massimo di due ami per canna lenza, ad esclusione della pesca a spinning con esche artificiali ove è consentito l'uso delle ancorette.

È consentito l'uso di non più di **3 canne lenza**, occupando uno spazio comunque non superiore a 10 metri di tratto di sponda.

## **III. Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia**

- a) le maglie della rete non devono essere inferiori a millimetri 10;
- b) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 metri. È ammesso l'ausilio della carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcella (semplice dispositivo antislittamento);
- c) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
- d) è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte
- e) è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° Maggio ed il 30 Giugno;
- f) è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l'attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua.

## **IV. Esche e pasture**

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boiles, dei pellets e del mais.

## **V. Pesca con il pesce vivo**

Il pesce vivo utilizzato come esca è consentito soltanto se appartiene ad una delle seguenti specie, nel rispetto delle misure minime e dei periodi di divieto:

- *Barbo*
- *Carassio*

- Scardola
- Triotto
- Vairone

È consentito l'utilizzo come esca delle specie Gardon, Bremes, e Aspigo, solo se i pesci sono catturati e utilizzati sul luogo di pesca", con divieto di rilascio in acqua di pesci trattenuti in vivo.

È consentito l'uso della camolera con massimo 5 ami, escludendo il periodo di frega del barbo dal 1 maggio al 30 giugno.

È **vietato** l'utilizzo del natante, compresi i natanti radiocomandati, per il posizionamento delle esche e per la pasturazione, al largo, durante l'esercizio della pesca da riva.

È vietato posizionare al largo delle rive, boe, gavitelli, pali o altri riferimenti.

È **vietato** pescare con canna lenza con sistema break-line, tendere lenze da sponda a sponda e in modo da intralciare la navigazione, le lenze stesse devono essere posizionate con dispositivi affondatori.

## VI. Pesca da natante

È consentita la pesca da natante esclusivamente con canna a lenza sempre **senza ecoscandaglio** nel rispetto dei periodi di divieto, delle misure minime e delle quantità e numero di capi detenibili individuate dal presente regolamento. È sempre vietato per la pesca l'uso di qualsiasi tipo di motore (*vedi art. 3 punto c*).

### **ART. 4- Periodi di divieto di pesca, misure minime, quantità di cattura e numero di capi detenibili**

L'obiettivo del presente articolo è quello di tutelare la biodiversità e la possibilità di ripresa delle popolazioni ittiche autoctone tutelando finché non abbiano raggiunto e portato a termine la prima riproduzione.

La misura minima si intende quella rilevata dall'apice della testa sino all'estremità della pinna caudale.

Per le specie non riportate nelle seguenti tabelle si fa riferimento alla normativa cogente regionale e nazionale.

#### **Periodi di divieto e misura minima**

I periodi in cui è vietata la cattura e la detenzione delle seguenti specie e loro ibridi sono i seguenti

| Specie                                                                                                                                                                                         | Periodo di divieto                 | Misura Minima |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Alborella                                                                                                                                                                                      | Dal 1 Maggio al 30 Giugno          |               |
| Anguilla                                                                                                                                                                                       | Dal 01 Ottobre al 31 Marzo (**)    | 50 cm         |
| Barbo                                                                                                                                                                                          | Dal 1 Maggio al 30 Giugno          | 30 cm         |
| Carpa                                                                                                                                                                                          | Dal 15 Aprile al 31 Maggio         | 35 cm         |
| Cavedano                                                                                                                                                                                       | Dal 1 Maggio al 30 Giugno          | 30 cm         |
| Lucioperca                                                                                                                                                                                     | Dal 1 Aprile al 31 Maggio          | 35 cm         |
| Luccio                                                                                                                                                                                         | Dal 1 Gennaio al 15 Aprile         | 60 cm         |
| Persico reale                                                                                                                                                                                  | Dal 1 Aprile al 31 Maggio          | 20 cm         |
| Persico trota                                                                                                                                                                                  | Dal 15 Aprile al 15 Giugno         | 30 cm         |
| Pigo                                                                                                                                                                                           | Dal 1 Aprile al 31 Maggio          | 40 cm         |
| Tinca                                                                                                                                                                                          | Dal 1 Maggio al 30 Giugno          | 35 cm         |
| Triotto                                                                                                                                                                                        | Dal 1 Maggio al 30 Giugno          |               |
| Vairone                                                                                                                                                                                        | Dal 1 Aprile al 31 Maggio          |               |
| Storione                                                                                                                                                                                       | Sempre protetti (Divieto di pesca) |               |
| Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello, Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Trota marmorata, Temolo | Sempre protetti (Divieto di pesca) |               |

(\*\*) D.M. n. 403 del 25 luglio 2019 acquisito da Regione Lombardia con D.D. N. 2532 del 27.02.2020

In caso di cattura accidentale di soggetti di Storione comune e di Storione cobice e Storione ladano è fatto obbligo di segnalare dell'avvenuta cattura all'UTR territorialmente competente.

I capi catturati di dimensioni inferiori o in periodo di divieto rispetto a quelli indicate devono essere immediatamente rilasciati vivi, con la massima cautela al fine di evitare qualsivoglia danno.

### **Quantità e numero di capi detenibili**

Il numero di capi detenibili riferito alla singola giornata di pesca è il seguente:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alborella                         | <b>500 grammi</b>     |
| Anguilla                          | <b>1 capo (**)</b>    |
| Barbo                             | <b>3 capi</b>         |
| Carpa                             | <b>1 capo</b>         |
| Cavedano                          | <b>1 capo</b>         |
| Lucioperca                        | <b>1 capo</b>         |
| Luccio                            | <b>1 capo</b>         |
| Persico reale                     | <b>1 capo</b>         |
| Persico trota                     | <b>1 capo</b>         |
| Storione                          | <b>Non detenibile</b> |
| Tinca                             | <b>1 capo</b>         |
| Triotti                           | <b>500 grammi</b>     |
| Vaironi                           | <b>500 grammi</b>     |
| <b>TOTALE PESCE PRELEVABILE *</b> | <b>4 kg</b>           |

(\*\*) D.M. n. 403 del 25 luglio 2019 acquisito da Regione Lombardia con D.D. N. 2532 del 27.02.2020

\*il totale del pesce prelevabile potrà essere superato solo nel caso di cattura di un'ultima preda di grosse dimensioni durante la giornata di pesca.

Al raggiungimento dei limiti di detenzione, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

I limiti di cattura descritti al paragrafo precedente non si applicano per le specie alloctone dannose, sotto elencate, le quali non possono essere di nuovo immesse e debbono essere sopresse.

Specie ittiche dannose: Abramide, Blicca, Carassio, Carassio dorato, Pseudorasbora, Rodeo, Gardon (Rutilo), Barbo esotico, Aspicio, Pesce gatto (tutte le specie), Pesce siluro, Acerina.

Gli esemplari di Carpa di peso superiore a kg 6,00 devono essere immediatamente rilasciati.

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

I limiti di cattura non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

### **ART. 6- Vigilanza e sanzioni**

L'attività e il controllo di vigilanza volti al fine di verificare il rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali in merito all'esercizio della pesca in acque pubbliche in disponibilità privata, ivi individuate come C.P.P., sono svolte dagli agenti di Polizia Locale, oltre ad eventuale personale appositamente autorizzato dall'Amministrazione comunale e da altri enti/associazioni convenzionati e riconosciuti.

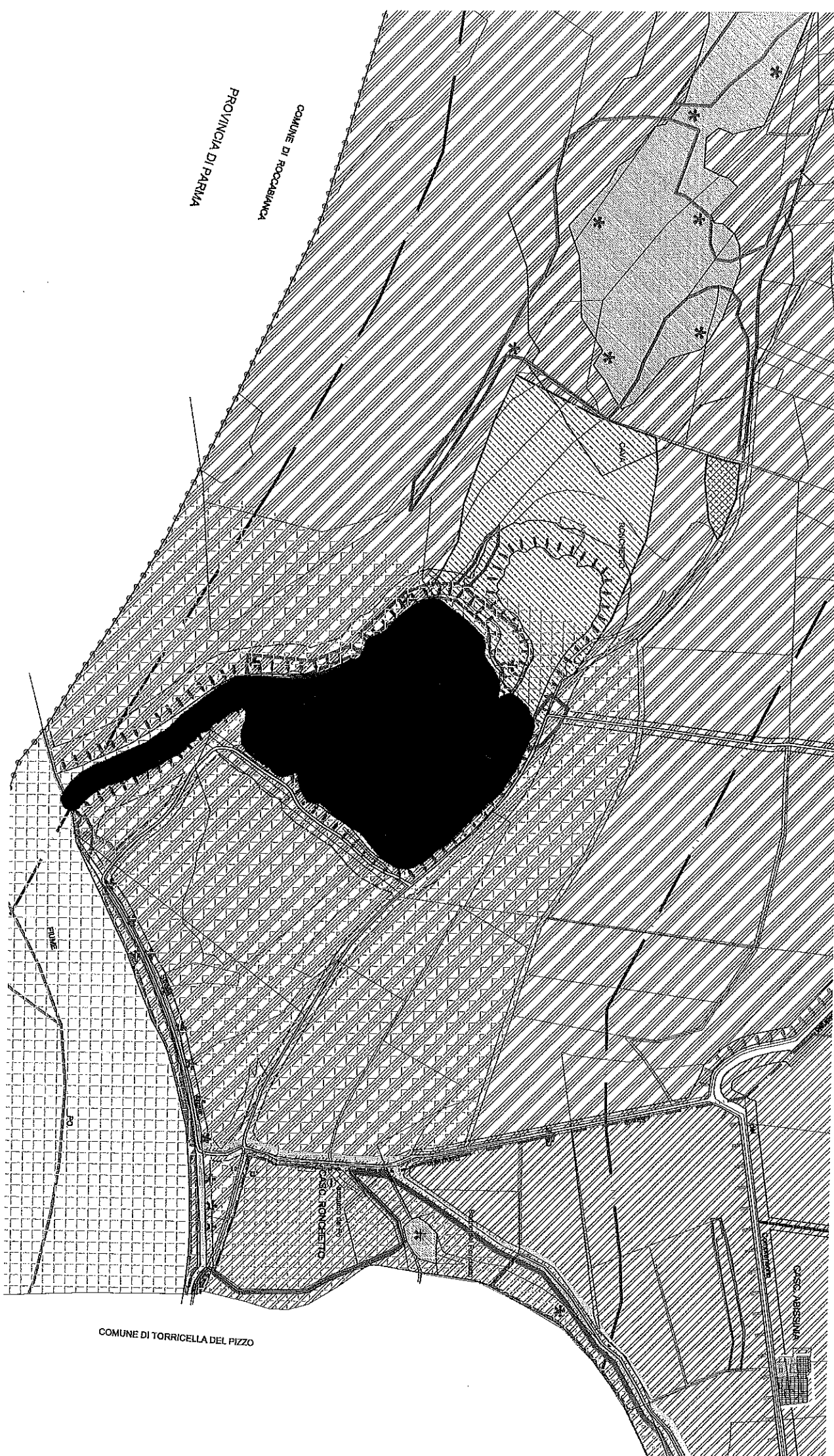
Per la violazione delle disposizioni presenti nel presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- **Pesca senza autorizzazione (tesserino di pesca) \***: Sanzione amministrativa di euro **200,00** e obbligo di regolarizzazione;

- **Cattura e detenzione di esemplari al di sotto della misura minima di cattura\*:** Sanzione amministrativa di euro **200,00**, registrazione dell'infrazione e ritiro del permesso di pesca per 6 mesi successivi al rilevamento;
- **Cattura e detenzione di esemplari al di sopra dei limiti di numero consentiti\*:** Sanzione amministrativa di euro **200,00**, registrazione dell'infrazione e ritiro del permesso di pesca per 6 mesi successivi al rilevamento dell'infrazione per ogni esemplare trattenuto;
- **Cattura e detenzione di esemplari di specie autoctone durante il periodo di divieto\*:** Sanzione amministrativa di euro **200,00**, registrazione dell'infrazione, ritiro del permesso di pesca per 12 mesi (1 anno) successivi al rilevamento dell'infrazione;
- **Impiego di esche/pasture non consentite e previste dal presente Regolamento\*:** Sanzione amministrativa di euro **200,00** e registrazione dell'infrazione e ritiro del permesso di pesca per 24 mesi (2 anni) successivi al rilevamento dell'infrazione;
- **Introduzione di ittiofauna autoctona nel CCP senza autorizzazione:** Sanzione amministrativa di euro **1000,00**, registrazione dell'infrazione e ritiro del permesso di pesca per 12 mesi;
- **Introduzione di ittiofauna alloctona e/o esotica nel CCP senza autorizzazione:** Sanzione amministrativa di euro **1000,00**, registrazione dell'infrazione, ritiro definitivo del permesso di pesca e divieto di successive iscrizioni con impossibilità totale di pesca nel bacino.
- **Pesca con ecoscandaglio\*:** Sanzione amministrativa di euro **500,00**, registrazione dell'infrazione e ritiro del permesso di pesca per 12 mesi successivi dal rilevamento dell'infrazione.
- **Impiego e/o detenzione di attrezzatura non consentita e attività di pesca a strappo:** Sanzione amministrativa di euro **1000,00**, registrazione dell'infrazione, ritiro definitivo del permesso di pesca e divieto di successive iscrizioni con impossibilità totale di pesca nel bacino.

**In caso di violazione delle norme generali sulla pesca il permesso rilasciato ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento sarà ritirato.** Per quanto non espressamente richiamato del presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale in materia di pesca e tutela del patrimonio ittico.

\*in caso di recidiva le sanzioni elencate vengono raddoppiate



PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI ROCCALANZA

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

CASA DI SASSU

CASA DI SASSU